



COMUNE DI GARLASCO

Provincia di Pavia

**N. 21 Reg. Delib.
del 29/04/2022**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 in qualità di Ente Territorialmente Competente.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. Simone MOLINARI - Sindaco	Si
2. Riccardo INVERNIZZI - Consigliere	Si
3. Francesco SANTAGOSTINO - Consigliere	Si
4. Teresa DALLERA - Vice Sindaco	Si
5. Riccardo TOSI - Consigliere	Si
6. Isabella Francesca PANZARASA - Consigliere	Si
7. Melissa SPINA - Consigliere	Si
8. Franca AUTELLI - Consigliere	Si
9. Mauro Andrea PASINI - Consigliere	Si
10. Mario Vittorio SPIALTINI - Consigliere	Si
11. Enzo ROSSATO - Consigliere	Si
12. Carlo Luigi Mario CAMERA - Consigliere	No
13. Sara MELOTTI - Consigliere	Si
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Maria Lucia Laura PORTA.

Il Sig. Simone MOLINARI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale e, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano Finanziario quadriennale;

Vista altresì la Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF del 18/1/2022, con la quale l'Autorità ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone testualmente: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito"*;

Vista la nota di chiarimento pubblicata da IFEL in data 31/3/2002, che ritiene che il riferimento alla data del 31 marzo debba necessariamente essere considerato indicativo e non perentorio, poiché la scelta del quadrante ha effetti sul piano economico finanziario e sui costi in esso contenuti e, di conseguenza, debba essere compiuta coerentemente con la data di approvazione del PEF, vale a dire entro il 30 aprile come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228 convertito nella Legge 25/2/2022, n. 15;

Considerato che:

- ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022 ed art. 3.2 dell'Allegato A);

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determina degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Visto che l'articolo 3 bis del Decreto Legge 138/2011 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo";

Rilevato che:

- nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*;

Considerato:

- che alla data di approvazione della presente deliberazione non è noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022 e che quindi siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni ad esso spettanti *oppure che nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;*
- che le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare

all'organo politico di indirizzo e di programmazione, nel caso specifico il Consiglio Comunale;

Considerato che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1/1/2023;

Visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del medesimo, dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che inquadra l'ente nello schema regolatorio intermedio;

Ritenuto, per tutti i motivi esposti sopra, di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023-2025 lo schema III "livello qualitativo intermedio";
Visti gli allegati pareri resi dal funzionario responsabile;

Visto l'esito delle votazioni;

DELIBERA

di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo **schema III "livello qualitativo intermedio"** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 15/2022/R/Rif.

Fatto, letto e firmato.

Il Sindaco

Firmato Digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005

Simone MOLINARI

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005

Maria Lucia Laura PORTA

DELIBERAZIONE n. 21

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 in qualità di Ente Territorialmente Competente.

SINDACO SIMONE MOLINARI

“Passiamo al punto numero 5: *Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022- 2025 in qualità di Ente Territorialmente competente.* Dottoressa Vanoli, prego.”

DOTTORESSA VANOLI – CAPO AREA FINANZIARIA

“È diventata obbligatoria l'individuazione di uno schema regolatorio per la regolazione della qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per quanto riguarda il periodo 2022-2025. Come prima cosa, bisogna richiamare la delibera di ARERA, quella famosa 363 del 2021, con la quale è stato approvato proprio il metodo di calcolo, quello che si utilizza, il metodo tariffario MTR2, per il secondo periodo regolatorio che è quello '22-'25 e tutto questo serve ai fini della definizione dei componenti dei costi ammessi a copertura tariffaria. Poi, bisogna nominare anche la deliberazione di ARERA, la 15 del 2022, con la quale l'Autorità ha disciplinato il Testo Unico della regolazione della qualità appunto del Servizio di gestione dei rifiuti, adottando l'obiettivo praticamente di far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore, un servizio più omogeneo a livello nazionale, proprio tenendo anche conto delle diverse caratteristiche da cui parte ogni Comune e applicando a questi interventi dei principi di gradualità, asimmetria e anche di sostenibilità economica poi dell'Ente di cui si va parlando e si articola in degli obblighi, degli obblighi di servizio che principalmente sono per la qualità contrattuale e per la qualità tecnica. All'inizio, questo era da approvare entro il 31 di marzo, poi, invece, più note IFEL hanno sottolineato che era possibile approvarlo entro il 30 di aprile, così come il rendiconto.

Praticamente, ciascun Ente territoriale competente, in questo caso per noi è il Comune, deve individuare un posizionamento all'interno di una matrice di schemi regolatori che sono più schemi, vanno da schema 1, schema 2, schema 3, schema 4. Lo schema 1 è lo schema qualitativo minimo, poi ci sono due livelli intermedi e poi c'è l'ultimo che è quello avanzato. Il Comune di Garlasco, caricati gli schemi, valutata voce per voce, si identifica nello schema 3, che è un livello qualitativo intermedio. Ogni schema ha delle percentuali a cui il servizio è correlato, a cui il Comune e anche la società che ha il Servizio deve attenersi. Abbiamo tante percentuali, anche che riscontriamo per quanto riguarda lo schema 4, però la maggior parte sono dello schema intermedio 3. Pertanto, andiamo ad approvare di essere inseriti nello schema intermedio.”

SINDACO SIMONE MOLINARI

“Lascio la parola un attimino a Panzarasa.”

ASSESSORE PANZARASA ISABELLA FRANCESCA

“Magari intervengo dopo nel punto successivo, intervengo magari perché poi è correlato, conviene fare un unico intervento.”

SINDACO SIMONE MOLINARI

“Ok, per il punto n. 5 ci sono domande? No, passiamo alla votazione, 12 votanti, voti favorevoli 9, voti contrari 3 quindi Rossato, Melotti, Spialtini.

Immediata eseguibilità, votanti sempre 12, 9 a favore e 3 contrari, i medesimi che ho elencato prima.”



COMUNE DI GARLASCO

Provincia di Pavia

COMUNE DI GARLASCO

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025 IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Il sottoscritto Capo Area esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Garlasco, li 19/04/2022

IL CAPO AREA
Firmato Digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005
VANOLI Elena



COMUNE DI GARLASCO

Provincia di Pavia

Piazza Repubblica, 11 C.A.P. 27026
Tel. 0382/825211 Fax 0382/820304
protocollo@comune.garlasco.pv.it

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 21 DEL 29/04/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2022-2025 IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal **17/05/2022** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **01/06/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Garlasco, li 17/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Maria Lucia Laura PORTA